

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di norma non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione straordinaria deve essere disposta almeno tre giorni prima della data delle riunioni.

L'affissione all'albo e comunicazione sul sito e sul registro elettronico dell'avviso é adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale; in ogni caso la convocazione viene effettuata attraverso avviso per via telematica dei singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo dell'apposito avviso.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Programmazione delle attività degli Organi Collegiali.

Art.1 Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art.2 Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo, quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 3: Elezioni contemporanee di Organi di durata annuale.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 4: Convocazione del Consiglio di Intersezione/Interclasse

Il Consiglio di Intersezione / Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Il consiglio si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza.

Art. 5: Programmazione e coordinamento dell'attività del Consiglio di Intersezione/Interclasse.

Le riunioni del Consiglio di Intersezione/Interclasse devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 6: Convocazione del Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti é convocato secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, terzultimo comma, del D.P.R. n° 416 del 31 maggio 1974.

Le singole assemblee avranno, di norma, durata massima non superiore a tre ore; in casi particolari, allo scadere del tempo previsto, i componenti degli Organi Collegiali, a maggioranza semplice, possono decidere di aggiornare la seduta.

Art. 7: Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti.

Per la programmazione ed il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Istituto

Titolo I – Composizione e competenze

Art. – 1

Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, 8 docenti, 2 persone facenti parte del personale ATA e 8 genitori.

E' presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Può essere eletto anche un vicepresidente.

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola e, fatte salve le competenze specifiche del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Interclasse/intersezione, esso ha competenza generale circa l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. Ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza.

Ad esso competono le attribuzioni previste dal D.Lgs n.297 del 16.4.1994:

- * elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- * approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e dispone dell'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico adozione del regolamento interno dell'Istituto;
- * acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e acquisto di materiale di consumo
- * adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e locali;
- * criteri generali per la programmazione educativa;
- * criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- * criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad essa dei singoli docenti;
 - adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle specifiche attività ambientali;
 - criteri generali relativi al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione e di interclasse;
 - iniziative dirette alla promozione della salute;

e del **D.I. n.44 dell'1.2.2001**

- Approva il programma annuale entro il 15 Dicembre, anche nel caso di mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori;

- Ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg dal provvedimento del Dirigente, e modifica in conseguenza il programma annuale;
- Verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma e delibera le modifiche proposte dal Dirigente o dalla Giunta;
- Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese del Direttore, in sede di approvazione del programma;
- Approva il conto consuntivo entro il 30 Aprile;
- Può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere espresso dal Collegio dei revisori; in tal caso, entro il 15 Maggio, gli atti sono trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale;
- Delibera sullo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari ed extracurricolari

Delibera in modo esclusivo, nell'attività negoziale, sulle seguenti materie: accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio; accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; adesione a reti di scuole e consorzi; utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 (**Nota Bene - Limite dei 2.000 €**) acquisto di immobili.

Delibera sui criteri e limiti all'attività negoziale del Dirigente in tema di: contratti di sponsorizzazione di contratti di locazione di immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali. Autorizza il Dirigente a recedere, rinunciare o transigere nell'attività negoziale deliberata ai sensi dell'art.33 c. 1Disciplina, nel regolamento di istituto, le procedure e i criteri di scelta degli esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto

Sessioni e convocazioni del Consiglio, numero legale

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, secondo le esigenze, durante l'anno scolastico, in sessione ordinaria.

Può riunirsi in sessione straordinaria:

- a) per determinazione del Presidente;
- b) per iniziative della Giunta;
- c) su domanda di 1/3 dei Consiglieri in carica.

I contenuti dell'ordine del giorno, da discutere in seduta straordinaria, devono sempre essere precisati.

La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere fatta dal Presidente. Gli avvisi di convocazione, a cura degli Uffici di segreteria, devono essere consegnati ai Consiglieri almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie, almeno 24 ore prima per le convocazioni straordinarie, con carattere d'urgenza, salvo la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di chiedere il rinvio dell'adunanza al giorno successivo.

L'ordine del giorno deve chiaramente contenere gli oggetti da trattare e i relativi atti devono essere depositati in segreteria, in visione ai Consiglieri.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa all'Albo della Scuola.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti.

L'ordine del giorno delle singole riunioni è formulato dal Presidente, sentita la Giunta e deve contenere anche gli argomenti che i singoli Consiglieri ritenessero di sottoporre alla discussione e all'approvazione del Consiglio. I Consiglieri possono, peraltro, recepire e farsi interpreti delle indicazioni emerse negli altri OOCC e nelle Assemblee previste dall'art. 45 del D.P.R. n° 416/74, purché di competenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Istituto può deliberare se interviene alle riunioni la metà più uno dei Consiglieri in carica; in caso diverso, la riunione sarà differita ad altro giorno, con orario da stabilirsi, dovrà esserne comunicata ai Consiglieri assenti.

In caso di assenza ingiustificata dei membri eletti, si applica l'art. 29 del DPR n°416/74. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti .

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi validamente. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

La votazione è segreta solo quando si tratta di persone e ne facciano richiesta almeno 1/4 dei presenti al Consiglio.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce presso la sede della Dirigenza scolastica, in un locale messo a disposizione dal Dirigente Scolastico.

Le riunioni del Consiglio sono comunicate al pubblico mediante affissione tempestiva, in ogni plesso, dell'avviso di convocazione.

Alle sedute del Consiglio possono assistere:

- 1) i genitori degli alunni;
- 2) gli insegnanti in servizio nell'Istituto;
- 3) il personale ausiliario e di segreteria.

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone, salvo contraria richiesta degli interessati. Il Consiglio può riunirsi in seduta non pubblica quando sia

richiesto da almeno 2/3 dei membri presenti. I membri del Consiglio possono chiedere al Presidente, in un qualsiasi momento della seduta, di accertarsi dell'identità del pubblico presente.

Il Consiglio d'Istituto, inoltre, al fine di approfondire l'esame di particolari problemi, può invitare a partecipare alle riunioni i rappresentanti dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, del Comitato Genitori, i rappresentanti della Provincia, dei Comuni, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi operanti nel territorio.

Le modalità di condotta a riguardo saranno di volta in volta definite dalla Giunta.

Presidenza e disciplina delle sedute

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La seduta nella quale si procede alla Elezione degli Organi Collegiali (ex art. 5, comma 6 del DPR n°416/74) è presieduta dal Dirigente scolastico, o, in caso di assenza o impedimento, dal Docente incaricato di sostituirlo (art. 4, comma 2, lettera g del DPR n°416/74).

Nelle normali sedute il Dirigente Scolastico può farsi sostituire dal Docente incaricato di cui al precedente comma, salvo nei casi in cui il Dirigente si trovi assente dalla Scuola per congedi o aspettative.

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno; fa osservare il regolamento e in particolare:

- a) dichiara aperta la seduta;
- b) concede facoltà di parlare;
- c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- d) mette a votazione gli argomenti all'ordine del giorno ed eventuali mozioni dei
Consiglieri;
- e) annuncia il risultato delle votazioni; dichiara chiusa la riunione;

f) è responsabile, insieme al Segretario, della stesura del Verbale.

I processi verbali delle riunioni sono stesi dal Segretario designato dal Presidente (art. 5, ultimo comma del DPR n° 416/74) e devono indicare i numeri dei Consiglieri assenti, dei presenti, dei votanti e degli eventuali astenuti, i motivi principali delle discussioni, i testi integrali delle parti dispositive delle deliberazioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi sono letti ed approvati nella riunione successiva e i singoli Consiglieri possono far prendere nota al Segretario di eventuali osservazioni concernenti il verbale stesso.

Le parti dispositive delle singole deliberazioni (ai sensi dell'art.27 del DPR n° 416/74) sono pubblicate in apposito albo della Scuola, entro 10 giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti, concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati, ai sensi del precedente articolo 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'articolo 66 del D.P.R. 31 maggio 1974 n° 417;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'articolo 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n° 417;
- ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Abrogazione dei regolamenti precedenti.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento ogni altra disposizione contenuta in precedenti regolamenti cessa di avere efficacia.

Disposizioni finali di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, al Contratto Collettivo Nazionale della scuola, al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore all'atto stesso dell'adozione da parte del Consiglio d'Istituto